Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Sabato, 25 agosto 1934 - Anno XII — Numero 199

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni **prima** della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914 | DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI | TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 199 DEL 25 AGOSTO 1934-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri »:** Estrazione del 30 giugno 1934-XII ed elenco delle obbligazioni sorteggiate precedentemente e non presentate al rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 luglio 1934, n. 1347.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, sulla tutela della maternità delle lavoratrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, sulla tutela della maternità delle lavoratrici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 18 giugno 1934, n. 1348.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1934, n. 455, contenente norme sulla disciplina del controllo delle merci destinate all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 febbraio 1934, n. 455, contenente norme sulla disciplina del controllo delle merci destinate all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — PUPPINI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 20 luglio 1934, n. 1349.

Ripartizione del provento annuale delle sopratasse d'esame nelle Università e negli Istituti superiori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 152, 201, 225, 229 e 237 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto l'art. 100 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Veduto il R. decreto 3 giugno 1924, registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1924, registro n. 5 Ministero dell'economia nazionale, foglio n. 367, e modificato con R. decreto 2 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti addì 10 luglio 1925, registro n. 5 Ministero dell'economia nazionale, foglio 131;

Veduto l'art. 55 del regolamento per gli Istituti superiori di magistero, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, numero 1588;

Veduto l'art. 100 del regolamento generale per gli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Riconosciuta l'opportunità di emanare disposizioni uniformi per quanto concerne la ripartizione del provento delle sopratasse di esame versate presso le Università e gli Istituti superiori di ingegneria, di architettura, agrari, di medicina veterinaria e di scienze economiche e commerciali, nonchè presso gli Istituti superiori di magistero, e gli altri Istituti con ordinamento speciale;

Udito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati: l'art. 100 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674; il R. decreto 3 giugno 1924, registrato alla Corte dei conti addì 11 giugno 1924, registro n. 5 Ministero dell'economia nazionale, foglio n. 367, e modificato con R. decreto 2 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti addì 10 luglio 1925, registro n. 5 Ministero dell'economia nazionale, foglio numero 131; l'art. 55 del regolamento per gli Istituti superiori di magistero, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, numero 1588; l'art. 100 del regolamento generale per gli Isti-

tuti superiori agrari e veterinari, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762.

Art. 2.

Il provento annuale della sopratasse per esami di profitto e di licenza dal biennio propedeutico, e quello delle sopratasse per esami di laurea o di diploma, di cui alle tabelle *H* ed *N* annesse al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, nonchè il provento annuale delle sopratasse per esami di profitto e di diploma delle Scuole dirette a fini speciali e delle Scuole di perfezionamento, nonchè dei corsi di cui al comma terzo dell'art. 20 del citato testo unico, viene per ciascuna sede complessivamente computato per le Università e gli Istituti superiori di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al testo unico predetto, e per i Regi istituti superiori di magistero.

Per ciascun anno accademico:

1° un terzo di tale fondo viene ripartito tra i componenti le commissioni esaminatrici. Ai medesimi sono attribuite tante quote quanti sono i candidati esaminati, qualora gli esami siano stati sostenuti per singola materia; qualora, invece, gli esami siano stati sostenuti per gruppi di materie, le quote sono computate in relazione altresì al numero delle materie comprese nel gruppo. A ciascun commissario per gli esami di laurea o di diploma o di licenza dal biennio propedeutico di ingegneria spetta una quota tripla di quella che compete per gli esami di profitto sostenuti per singole materie;

2° la rimanente somma è ripartita, in relazione ai posti di ruolo, in quote uguali, che sono attribuite ai professori di ruolo che abbiano effettivamente impartito l'insegnamento durante l'anno accademico e abbiano fatto parte delle commissioni esaminatrici.

Qualora vi siano posti di ruolo non coperti dal titolare o i titolari non abbiano impartito l'insegnamento durante l'anno accademico o non abbiano fatto parte delle commissioni esaminatrici, le quote corrispondenti vengono devolute a vantaggio dell'Università o Istituto cui il posto appartiene.

Le ripartizioni di cui al presente articolo sono collegialmente fatte, per ciascuna sede e alla data del 31 ottobre, dal rettore della Università e dal direttore o dai direttori degli Istituti superiori, e, per le sedi nelle quali esiste una sola Università o un solo Istituto, dal rispettivo rettore o direttore.

Il pagamento delle somme liquidate ai singoli interessati viene effettuato dalla cassa dell'Università della sede. Qualora nella sede non esista l'Università, esso viene effettuato dalla cassa dell'Istituto che ha maggior numero di studenti.

Art. 3.

Per le Università e gli Istituti superiori liberi, gli Istituti di magistero pareggiati e gli Istituti con ordinamento speciale, di cui al titolo II, capo II, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, i criteri di ripartizione del provento annuale delle sopratasse per esami di profitto, di licenza dal biennio propedeutico, di laurea o diploma, saranno determinati nei rispettivi statuti: ferma peraltro la norma stabilita nell'articolo 2, terz'ultimo comma, del presente decreto, che, qualora nelle Università e negli Istituti suddetti vi siano posti di ruolo non coperti dal titolare, o i titolari non abbiano impartito l'insegnamento durante l'anno accademico o non abbiano fatto parte delle commissioni esaminitrici, le quote corrispondenti vengono devolute a vantaggio dell'Università o Istituto, cui il posto appartiene.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 97. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. **1350.**
Esecutorietà della Convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede e l'Italia il 20 dicembre 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, con la quale è stata data esecuzione nel Regno al Trattato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia;

Vista la Convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede e l'Italia il 20 dicembre 1933;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede e l'Italia il 20 dicembre 1933.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 10 della Convenzione sopraindicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 45. — GIAGHEDDU.

Convenzione ferroviaria fra la Santa Sede e il Governo Italiano.

PREMESSO

che, in esecuzione dell'art. 6 del Trattato firmato in Roma fra la Santa Sede e il Regno d'Italia l'undici febbraio 1929 lo Stato Italiano ha provveduto a proprie spese alla costru-

zione della stazione ferroviaria nella località stabilita ed alla esecuzione delle opere necessarie per raccordare la stazione stessa alla rete ferroviaria italiana;

CONSIDERATO

che occorre regolare i rapporti derivanti dalla costruzione dei nuovi Enti ferroviari e dal relativo esercizio, nonchè quelli riferentisi alla circolazione sulle Ferrovie Italiane dei treni e del materiale rotabile della Santa Sede, ovvero dei treni e del materiale che comunque per il servizio della Santa Sede fossero richiesti alle Ferrovie Italiane;

la *Santa Sede*, rappresentata da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Eugenio Pacelli, Segretario di Stato di Sua Santità,

e

il *Regio Governo*, rappresentato da Sua Eccellenza il Cavaliere di Gran Croce nobile Cesare Maria De Vecchi, Conte di Val Cismon, Ambasciatore di S. M. il Re d'Italia presso la Santa Sede, Ministro di Stato, Governatore onorario di Colonia, Senatore del Regno,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il cancello di chiusura situato sulla linea di confine fra la Città del Vaticano ed il Regno d'Italia ed indicato con la lettera X sull'unita planimetria nella scala 1:2000 (allegato *A*) separa gli impianti che passano in proprietà della Santa Sede da quelli di proprietà del Regno d'Italia.

Art. 2.

A rimborso delle spese che il Regio Governo Italiano dovrà sostenere per la manutenzione degli impianti diretti a garantire il regolare funzionamento degli apparecchi della stazione della Città del Vaticano, in corripondenza con altre installazioni della rete italiana, la Santa Sede gli corrisponderà un canone annuo nella misura fissata nel regolamento di cui all'art. 10 della presente Convenzione. Tale canone decorrerà dalla data di attivazione del servizio.

Art. 3.

Per quanto ha attinenza all'esercizio, la stazione della Città del Vaticano, fino a quando il traffico non avrà raggiunto una notevole entità ed a carattere continuativo, resterà abilitata solo per i periodi di tempo necessari al servizio specificato nel regolamento anzidetto.

Intanto la stazione suddetta resta riservata alla partenza ed al ricevimento dei treni al servizio del Sommo Pontefice o di eventuali convogli viaggiatori, che per particolari esigenze dovessero effettuarsi da e per la stazione stessa.

A richiesta della Santa Sede e secondo le norme determinate nel regolamento, la stazione della Città del Vaticano potrà spedire e ricevere, a mezzo di speciali tradotte, dalla stazione di Roma San Pietro, trasporti a carro completo.

Art. 4.

La circolazione dei treni al servizio del Sommo Pontefice sarà regolata con le norme seguite nei viaggi delle personalità Capi di Stato.

Le modalità relative alla circolazione degli altri treni, che venissero richiesti dalla Santa Sede, sono contemplate nel regolamento.

Art. 5.

Per le prestazioni rese dall'Amministrazione delle Ferrovie, quali sono specificate nel regolamento, la Santa Sede corrisponderà i compensi stabiliti dal regolamento stesso.

Art. 6.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti risponderà dei danni di ogni specie comunque determinati, imputabili all'operato dei dipendenti agenti addetti ai servizi. La Santa Sede risponderà altresì dell'operato degli agenti dell'Amministrazione delle Ferrovie in quanto eseguano operazioni di qualsiasi natura per conto della Santa Sede.

Nei casi dubbi o di concorso di colpe, l'equivalente dei danni sarà ripartito a metà tra le due Alte Parti contraenti.

Art. 7.

Le inchieste e gli accertamenti delle responsabilità per sinistri, anormalità di esercizio od irregolarità nel servizio saranno esperiti da una commissione mista di tecnici nominati dalla Santa Sede e dal Governo Italiano.

Art. 8.

Qualora la Santa Sede desiderasse che i veicoli di sua proprietà circolino sulla rete delle Ferrovie Italiane dello Stato per trasporti che la interessano e che, per tali trasporti, il materiale sia passato su linee secondarie italiane o su reti estere, il Governo Italiano vi acconsentirà per la propria rete, nei limiti stabiliti dalle disposizioni in vigore, e farà, se richiesto, tutte le pratiche del caso con le Amministrazioni delle altre Ferrovie Italiane od Estere.

Art. 9.

Il Governo Italiano si impegna a fornire il materiale ordinario e quello speciale occorrente alla composizione dei treni che si effettuano per conto della Santa Sede e ad introdurre nella stazione della Città del Vaticano i veicoli adibiti al trasporto di merci da e per la stazione stessa.

Art. 10.

La presente Convenzione entrerà in vigore quindici giorni dopo quello della ratifica alla quale sarà sottoposta; alla stessa data entrerà in vigore il regolamento annesso (allegato *B*) che, all'occorrenza, potrà essere modificato con accordi di carattere tecnico e amministrativo fra le competenti autorità della Santa Sede e l'Amministrazione delle Ferrovie Italiane dello Stato, restando peraltro sempre salve le questioni di principio.

Fatta in Roma, in doppio originale, addì 20 dicembre 1933.

(*L. S.*) E. Card. PACELLI.

(*L. S.*) CESARE MARIA DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

ALLEGATO *A*.

Ferrovia Città del Vaticano.

PLANIMETRIA GENERALE

(Scala 1:2000).

ALLEGATO *B*.

Regolamento per l'esercizio della Stazione della Città del Vaticano e per la disciplina della circolazione dei treni e dei veicoli della Santa Sede sulle Ferrovie Italiane.

I.

IMPIANTI - MANUTENZIONE - SORVEGLIANZA.

Art. 1.

Descrizione degli impianti.

Per garantire la sicurezza dell'esercizio sono stati adottati i seguenti provvedimenti nella stazione e sul binario che vi accede:

applicazione di quattro fermascambi ai deviatori sul binario di corsa;

manovra con leva unica alle due comunicazioni fra i binari interni prospicienti il fabbricato viaggiatori della stazione fra il binario del tronco e l'adiacente asta di manovra;

impianto di un semaforo di partenza da manovrarsi con leva a terra e vincolato a consenso della stazione di Roma S. Pietro;

impianto di un istrumento di consenso per la manovra del segnale di partenza dalla stazione di Roma S. Pietro verso la stazione della Città del Vaticano;

impianto di una comunicazione telefonica collegata con la rete telefonica degli impianti ferroviari di Roma.

Art. 2.

Manutenzione degli impianti e delle sedi.

La Santa Sede e il Governo Italiano provvederanno, ciascuno per proprio conto, per la parte cadente nelle rispettive proprietà, alla manutenzione degli impianti e delle relative sedi, nonchè, in quanto occorra, al riscaldamento, alla illuminazione ed alla pulizia.

Allo scopo però di garantire il regolare funzionamento di quegli apparecchi che sono in corrispondenza con altre installazioni in stazioni della rete italiana, l'Amministrazione delle Ferrovie Italiane provvederà alla manutenzione degli impianti telefonici dell'istrumento di consenso su segnali di partenza della stazione di Roma S. Pietro, delle relative linee elettriche, del semaforo di partenza della stazione del Vaticano con relativa leva di manovra, della trasmissione della manovra con trasmissione rigida e leva unica degli scambi, della serratura di sicurezza e degli altri consimili che eventualmente vi si installassero.

Art. 3.

Canone di manutenzione.

Il canone annuo di cui all'art. 2 della Convenzione è fissato in lire 500 (cinquecento) a decorrere dalla data di attivazione del servizio e sarà versato in una sola rata, come stabilito nel seguente articolo 27.

Art. 4.

Custodia e sorveglianza.

Spetta all'Amministrazione delle Ferrovie la sorveglianza degli impianti posti fuori del cancello di chiusura della Città del Vaticano, di cui all'art. 1 della Convenzione, fra il cancello stesso e lo scambio di diramazione della stazione di Roma S. Pietro.

La custodia e la sorveglianza di tutti gli impianti di stazione posti entro il cancello di chiusura, questo compreso, spettano invece alla Santa Sede.

L'apertura e la chiusura del cancello di cui all'art. 1 della Convenzione saranno regolate, per quanto attiene alle esigenze del servizio, di comune accordo tra i funzionari incaricati dalle due Parti di cui all'art. 5.

II.

ESERCIZIO DELLA STAZIONE E DELLA LINEA.

Art. 5.

Agenti di collegamento.

Allo scopo di facilitare l'esecuzione del presente regolamento, la Santa Sede ed il Governo Italiano designeranno ciascuno un proprio funzionario di reciproca fiducia. Questi per brevità verranno, negli articoli che seguono, indicati rispettivamente « funzionario della Santa Sede » e « funzionario del R. Governo ».

Resta altresì inteso che, per l'esecuzione del presente regolamento, tutte le attribuzioni e facoltà riferite alla Santa Sede saranno esercitate dal Governatorato della Città del Vaticano.

Art. 6.

Personale addetto.

Il funzionario della Santa Sede, oltre che prendere col funzionario del R. Governo tutti gli opportuni accordi inerenti al funzionamento della stazione, collaborerà con esso per il regolare andamento del servizio nella stazione stessa. Egli ne risponderà personalmente verso le competenti autorità della Santa Sede.

Al funzionario del R. Governo, che sarà scelto nella categoria dei capi stazione, spetterà la dirigenza del servizio della stazione nell'insieme e nei suoi particolari. Egli sarà altresì responsabile della disciplina di tutto il personale addetto alla stazione e di quello che occasionalmente potrà trovarvisi per la condotta e la scorta dei treni.

L'Amministrazione delle Ferrovie dislocherà inoltre di volta in volta il personale per la dirigenza del movimento, per le manovre, pel servizio degli scambi, di verifica e di manovalanza, che, a seconda del particolare programma di servizio, sarà ritenuto necessario dai competenti uffici preposti alla circoscrizione ferroviaria di Roma.

Similmente l'Amministrazione delle Ferrovie provvederà alla fornitura delle locomotive necessarie per la trazione dei treni, delle tradotte e delle manovre, nonchè al relativo personale di macchina e di scorta nel numero occorrente, secondo le norme tecniche in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

L'Amministrazione delle Ferrovie destinerà al servizio della stazione della Città del Vaticano, compatibilmente con le esigenze del proprio servizio, quelli fra gli agenti disponibili che riuniscano tutti i requisiti richiesti dallo speciale incarico. La Santa Sede potrà tuttavia domandare l'allonta-

namento dal servizio ferroviario fatto per suo conto, di quegli agenti che non riuscissero più di suo gradimento.

Tutti gli agenti durante il servizio indosseranno l'uniforme prescritta dalle relative norme in vigore sulle Ferrovie Italiane dello Stato, ed a cura di dette Ferrovie saranno forniti dei mezzi di segnalamento a mano e degli attrezzi ed utensili occorrenti, a norma dei regolamenti italiani per le mansioni cui sono destinati.

Art. 7.

Forniture di stampati e di oggetti di cancelleria.

Gli stampati occorrenti per il servizio dei treni (fogli di corsa, fogli veicoli, modelli per prescrizioni, ecc.) saranno forniti dall'Amministrazione delle Ferrovie. Tutti gli altri stampati occorrenti per il servizio della stazione, come gli oggetti di cancelleria di ogni specie, in essi compresi i timbri, saranno forniti a cura ed a spese della Santa Sede.

Art. 8.

Accesso alla stazione del personale addetto al servizio.

Ciascun agente addetto al servizio della stazione, alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni, o che dovrà accedere alla stazione per compiervi lavori a norma del presente regolamento, riceverà speciale ordine scritto nominativo, rilasciato dagli uffici di circoscrizione delle Ferrovie Italiane da cui dipende.

Il predetto ordine, munito del visto del funzionario del R. Governo, nonchè di quello del funzionario della Santa Sede, servirà, in uno con la tessera personale di riconoscimento, da lasciapassare all'agente, cui l'ordine è diretto, e servirà per l'accesso alla stazione della Città del Vaticano dalla parte della linea ferroviaria. Gli agenti addetti ai treni in arrivo, pel solo fatto di essere al servizio di treno destinato alla Città del Vaticano, si riterranno autorizzati ad accedere alla stazione.

I funzionari ferroviari di grado superiore, che secondo le norme che regolano la circolazione di speciali convogli sulle Ferrovie Italiane, saranno incaricati di scortare i treni a servizio del Sommo Pontefice o, eventualmente, convogli speciali, verranno singolarmente nominati nel programma di servizio, di cui la Santa Sede avrà preventiva comunicazione. Detti funzionari potranno accedere dai diversi ingressi al territorio della Città del Vaticano per raggiungere la stazione, verso presentazione della tessera personale di riconoscimento.

Art. 9.

Norme di esercizio.

Oltre alle particolari norme, di cui al presente regolamento, per il servizio della stazione della Città del Vaticano e del relativo tronco di allacciamento, si applicheranno tutte le disposizioni risultanti dalle leggi fondamentali, dai regolamenti di esercizio, istruzioni, ordini di servizio e circolari che sono e saranno in vigore sulle Ferrovie Italiane, con le relative modificazioni che eventualmente vi fossero apportate, nonchè le particolari disposizioni di massima che gli uffici delle Ferrovie Italiane ritenessero di emanare in ordine alle speciali esigenze della stazione della Città del Vaticano e del tronco di allacciamento.

Di tali disposizioni in massima verrà data comunicazione alla Santa Sede.

Art. 10.

Effettuazione dei treni.

Per la effettuazione dei treni che debbano avere origine o terminare la corsa nella stazione della Città del Vaticano, sarà disposto dall'Amministrazione delle Ferrovie, in seguito a richiesta delle competenti Autorità della Santa Sede.

Di regola, l'effettuazione dei treni suddetti verrà richiesta, pel tramine del funzionario del R. Governo al Servizio Movimento della Direzione generale delle Ferrovie Italiane, con l'anticipazione di quattro giorni se trattasi di treno diretto a stazione della rete italiana, e almeno di otto giorni se interessa Amministrazioni ferroviari estere.

Nei casi di urgenza che dovessero verificarsi quando il viaggio debba aver inizio da stazioni poste fuori della circoscrizione di Roma e terminare nella stazione della Città del Vaticano, la richiesta, per brevità, potrà essere fatta direttamente al superiore Ufficio del Movimento da cui dipende la stazione di partenza.

Sempre nei casi di urgenza, la richiesta potrà essere fatta anche *entro 48 ore,* in modo però da rendere possibili e tempestive le disposizioni necessarie, anche per far giungere alla stazione della Città del Vaticano, o comunque, a quella di partenza, il materiale speciale che fosse richiesto per la composizione del treno e per predisporre il servizio nella detta stazione.

Per i viaggi oltre i confini del Regno d'Italia, l'Amministrazione delle Ferrovie, se richiesta, potrà stabilire opportuni accordi con le Ferrovie estere interessate, previe particolari intese, che interverranno di volta in volta tra le competenti Autorità della Santa Sede e l'Amministrazione delle Ferrovie Italiane.

Il Servizio Movimento delle Ferrovie Italiane provvederà invece al proseguimento dei treni pontifici provenienti dall'estero anche in seguito a semplice preannuncio tempestivo da parte delle Ferrovie estere interessate.

Analogamente e sempre su richiesta delle competenti Autorità della Santa Sede, con le quali interverranno particolari intese di volta in volta, le Ferrovie Italiane avranno cura di stabilire gli opportuni accordi con le Amministrazioni esercenti sul territorio del Regno linee concesse alla industria privata, qualora occorresse effettuare treni interessanti le linee stesse.

Art. 11.

Circolazione dei treni.

I treni di cui al secondo alinea dell'art. 4 della Convenzione, che comunque venissero richiesti dalla Santa Sede, a norma del precedente articolo, circoleranno sulle linee italiane, con le norme proprie alla classificazione attribuita a ciascun treno, secondo che i competenti uffici ferroviari riterranno più opportuno, tenuto conto dei personaggi che viaggiano, del servizio che il treno deve disimpegnare e delle esigenze del servizio pubblico sulla rete.

Art. 12.

Orario dei treni.

Quando occorra la compilazione di appositi orari, questa verrà fatta a cura dei competenti uffici ferroviari italiani, tenendo presente gli elementi che saranno forniti dalle competenti Autorità della Santa Sede.

Allo scopo, con la domanda per l'effettuazione di ciascun treno, dette Autorità indicheranno:

a) la persona al servizio della quale il treno viene richiesto;

b) il giorno e l'ora approssimativa nei quali si desidera iniziare il viaggio, nonchè il giorno e l'ora approssimativa dell'arrivo;

c) la stazione estrema del viaggio;

d) la via che si vorrà seguire;

e) se e quali fermate dovranno prescriversi al treno per il servizio delle persone in viaggio e la durata presumibile di ciascuna sosta;

f) la composizione del treno.

Art. 13.

Illuminazione - Riscaldamento - Pulizia dei treni.

Alla illuminazione elettrica dei treni in marcia ed al riscaldamento a vapore dei medesimi, nei periodi in cui il riscaldamento stesso è disposto sulle linee italiane che il treno deve percorrere, sarà in ogni caso provveduto a cura delle Ferrovie Italiane, le quali verrano rimborsate delle relative spese coi compensi globali di cui all'art. 20.

Al riscaldamento preventivo per i treni in partenza dalla Città del Vaticano sarà provveduto a cura e spese della Santa Sede a mezzo dell'impianto fisso da installarsi nella stazione.

Fino a quando tale impianto non sarà messo in opera ed anche dopo, allorchè per guasti all'impianto fisso o per qualsiasi altro motivo non sia possibile riscaldare il treno a mezzo dell'impianto stesso ed occorra dislocare e mantenere nella stazione della Città del Vaticano un locomotiva, la relativa spesa sarà rimborsata alla Ferrovie Italiane, secondo le regole di cui all'art. 15.

In occasione di viaggio sulle linee italiane a trazione elettrica, ove, per il riscaldamento a vapore, occorra impiegare e trainare un carro-caldaia, la maggiore spesa, che, per tale fatto sarà incontrata dall'Amministrazione delle Ferrovie, verrà analogamente rimborsata su fattura.

Alla pulizia interna ed esterna delle carrozze in composizione dei treni Pontifici ed al loro rifornimento di acqua sarà provveduto a cura dell'Amministrazione delle Ferrovie, salvo quanto, a norma del seguente art. 17, sarà eventualmente convenuto per il materiale di proprietà della Santa Sede.

Art. 14.

Trasporto di materiale vuoto per i treni viaggiatori.

Per il trasporto sulle linee della rete italiana del materiale vuoto occorrente alla composizione dei treni richiesti dalla Santa Sede provvederanno le Ferrovie Italiane nel modo che dai propri uffici competenti sarà ritenuto più opportuno e sollecito, aggiungendo cioè il materiale stesso alla composizione di treni di qualsiasi categoria effettuantisi per altri scopi o, quando non sia possibile, con appositi straordinari.

Il trasporto a vuoto di cui sopra, come quello dei singoli veicoli da rinviare eventualmente in residenza, o successivamente richiesti in aumento alle composizioni dei treni già formati sarà compensato dalla Santa Sede globalmente per asse-chilometro, secondo gli accordi che interverranno a norma dell'art. 25.

Art. 15.

Tradotte e manovre.

Per immettere dalla stazione di Roma S. Pietro il materiale vuoto occorrente alla composizione dei treni che debbono avere origine dalla Città del Vaticano e per ritirare quello dei treni in arrivo, come per immettere carri carichi di merci e ritirare i vuoti o viceversa, si eseguiranno apposite tradotte e la stazione del Vaticano sarà regolarmente aperta al servizio per il tempo occorrente.

Quando la tradotta non potesse seguire in breve tempo l'arrivo nella stazione di Roma S. Pietro del treno effettuato per il trasporto a vuoto del materiale o, per qualunque motivo, non potesse essere trainata dalla locomotiva titolare del treno, le Ferrovie Italiane vi provvederanno a mezzo della locomotiva di manovra della stazione di Roma S. Pietro o con apposita locomotiva ivi dislocata in tempo opportuno e su richiesta del funzionario del Regio Governo.

Uno dei due ultimi mezzi sarà sempre usato per il ritiro dei materiali dei treni in arrivo e per la immissione ed il ritiro dei carri merci.

Alla scorta delle tradotte sarà adibito il personale di manovra dislocato per il servizio nella stazione del Vaticano. Le locomotive suddette eseguiranno inoltre tutte le manovre occorrenti per l'effettuazione delle tradotte nel piazzale della stazione di Roma S. Pietro, nonchè quelle che si rendessero necessarie nella stazione della Città del Vaticano.

Per l'uso delle locomotive la competente Amministrazione della Santa Sede verserà all'Amministrazione delle Ferrovie Italiane un compenso che sarà stabilito periodicamente da questa ultima e che attualmente è di lire 18 per ogni mezza ora o frazione di mezza ora di effettivo impiego, quando si possa adoperare la locomotiva di manovra. Detto compenso sarà invece calcolato sul minimo di otto ore, a decorrere dall'ora di partenza della locomotiva dal proprio deposito e fino all'ora di ritorno al deposito stesso, quando si rendesse necessaria una locomotiva appositamente dislocata.

Le ore di effettivo impiego, come quelle di partenza e di arrivo delle locomotive al deposito, verranno rilevate secondo le istruzioni di dettaglio che saranno impartite dai competenti uffici italiani.

I ritardi eventuali, non attribuibili a motivi riflettenti la circolazione sulle linee che la locomotiva dislocata deve percorrere o comunque non giustificati, non saranno addebitati alla Santa Sede. Nei casi poi in cui le tradotte potranno essere trainate dalle medesime locomotive dei treni di materiale vuoto, il compenso per l'impiego della locomotiva sarà computato dall'ora di arrivo del treno nella stazione di Roma S. Pietro all'ora di ritorno della locomotiva nella medesima stazione.

Il detto compenso comprende le prestazioni del personale di macchina, che perciò resto escluso dalla fatturazione di cui all'art. 25.

Art. 16.

Prestazioni in casi di sinistri.

In caso di sinistri e di accidentalità in dipendenza di operazioni attinenti all'esercizio della stazione della Città del Vaticano, l'Amministrazione delle Ferrovie provvederà a quanto occorra per ripristinare con la maggiore sollecitudine le normali condizioni.

Le spese di ogni genere che nei casi suddetti saranno incontrate dall'Amministrazione delle Ferrovie, verranno rimborsate dalle competenti Autorità della Santa Sede su presentazione delle relative fatture.

III.

MATERIALE ROTABILE.

Art. 17.

Circolazione dei veicoli della Santa Sede.

Per la pratica attuazione di quanto determinato all'articolo 8 della Convenzione, particolari accordi interverranno fra le due Alte Parti, le quali si accorderanno altresì sia per quanto riguarda i requisiti tecnici, ai quali dovrà soddisfare il materiale suddetto, sia per quanto riguarda il ricovero eventuale del medesimo in impianti delle Ferrovie dello stato e, in dipendenza, per la relativa custodia, sorveglianza, pulizia, illuminazione, rifornimento, lubrificazione, ecc. come per il compenso di tutte le spese ed oneri conseguenti e per la eventuale assunzione, da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie, delle riparazioni e manutenzioni in genere dei veicoli stessi.

Art. 18.

Fornitura di materiale delle Ferrovie Italiane dello Stato.

Per il materiale, di cui all'art. 9 della Convenzione, in composizione ai treni in marcia, il compenso per nolo resterà compreso nei prezzi da convenirsi a norma dell'art. 20 per la effettuazione dei treni stessi; per il materiale trainato a vuoto, il nolo suddetto sarà compreso nel compenso per il percorso a vuoto di cui all'art. 25 *c*) 1.

Sarà invece dovuto il compenso previsto all'art. 25 *c*) 2, nei periodi in cui il suddetto materiale resterà giacente e a disposizione sia della stazione della Città del Vaticano, sia in stazioni della rete italiana per i treni che da ciascuna di dette stazioni debbano avere origine od in esse terminare la corsa.

Il periodo di giacenza si computerà dall'ora della partenza della tradotta a vuoto dalla stazione di Roma S. Pietro fino all'ora della partenza del treno dalla stazione del Vaticano, ovvero dall'ora dell'arrivo del treno in questa ultima stazione fino all'ora del ritorno del materiale vuoto alla stazione di Roma S. Pietro; ed analogamente dall'ora dell'arrivo a vuoto della stazione italiana fino all'ora della partenza del treno dalla stazione stessa, o dall'arrivo in essa del treno fino alla partenza a vuoto o di altro treno in ritorno.

Per la fornitura dei carri vuoti da caricarsi nella stazione della Città del Vaticano, a meno che non possano essere utilizzati carri ivi giunti carichi e scaricati, il funzionario della Santa Sede avrà cura di fare regolamentare richiesta al capo stazione di Roma S. Pietro almeno ventiquattro ore prima di quella che, d'accordo col funzionario del R. Governo, sarà stabilita per la tradotta di immissione. In detta richiesta risulterà per ciascun carro la qualità ed il peso delle cose da spedire, la qualità del veicolo occorrente e la stazione destinataria. Resta inteso che la fornitura di detto materiale vuoto verrà eseguita dall'Amministrazione delle Ferrovie, compatibilmente con le disponibilità del momento, secondo le norme e dentro i limiti di responsabilità di cui alle condizioni e tariffe in vigore sulla rete.

Per i veicoli da merci introdotti nella Città del Vaticano sia vuoti sia carichi, il compenso per nolo verrà computato dall'ora di partenza della tradotta dalla stazione di Roma S. Pietro fino all'ora del ritorno del veicolo nella medesima stazione.

Le carrozze speciali di proprietà delle Ferrovie Italiane, nei casi in cui le disposizioni in vigore su dette Ferrovie lo prescrivano, saranno scortate da un agente adibito al materiale medesimo.

Egli avrà in consegna, fino al ritorno nella stazione di residenza, gli oggetti di corredo che gli vengono affidati ed attenderà, durante il viaggio e nelle stazioni di fermata, alle attribuzioni previste dalle disposizioni suddette.

Le spese che l'Amministrazione delle Ferrovie incontrerà per tale servizio restano conglobate nel nolo dei veicoli per i priodi di sosta e nel compenso per l'effettuazione dei treni nei tempi di marcia.

IV.

TRASPORTI E TARIFFE.

Art. 19.

Condizioni per i trasporti.

Salvo quanto è particolarmente stabilito nei seguenti articoli 20, 21, 22 e 23, per i treni speciali richiesti dalla Santa Sede per i trasporti di merci a carro completo, che saranno ritirati dalla stazione Pontificia od immessi nella stazione medesima, e circa le eventuali formalità doganali, tutti i trasporti per conto della Santa Sede di viaggiatori anche in carrozze speciali, di bagagli, merci a G. V. e a P. V., valori, bestiame e veicoli, saranno effettuati sulla rete italiana verso corresponsione dei prezzi delle competenti tariffe e a tutte le condizioni in vigore per le Ferrovie Italiane.

I trasporti da e per l'estero saranno eseguiti a norma delle convenzioni e tariffe internazionali, integrate dalle disposizioni che ne regolano l'applicazione sulla rete dello Stato Italiano.

Art. 20.

Treni speciali.

Salvo i compensi per le prestazioni in particolari condizioni, e di cui all'articolo 13, a rimborso delle spese inerenti alla circolazione sulla rete, ed in particolare quindi per la trazione, la scorta, il nolo del materiale e pel riscaldamento in marcia, l'illuminazione, la lubrificazione e la pulizia dei treni speciali richiesti dalla Santa Sede, l'Amministrazione delle Ferrovie riceverà un compenso per treno-chilometro, che sarà periodicamente stabilito di comune accordo di volta in volta con le competenti Autorità della Santa Sede.

I compensi di cui si tratta saranno calcolati sulle distanze dei singoli tronchi effettivamente percorsi, quali risultano dall'orario di servizio delle Ferrovie Italiane, e, per i treni che abbiano origine o terminino la corsa nella stazione della Città del Vaticano, la distanza complessiva sarà aumentata di un chilometro.

Qualora, a richiesta della Santa Sede, si effettuassero da o per la stazione della Città del Vaticano treni speciali per istituzioni, Congregazioni religiose, pellegrinaggi o comitive in genere, il compenso di cui sopra non potrà essere inferiore al prezzo che sarebbe dovuto complessivamente per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, applicandosi ai medesimi la più favorevole delle tariffe (ordinarie, speciali o concessionali) che ad essi spetterebbe secondo le norme che sono e saranno in vigore, anche per limitati periodi, sulle Ferrovie Italiane.

Art. 21.

Merci a carro completo da e per la stazione della Città del Vaticano.

Per i trasporti di merci a carro completo che, come è previsto dal presente regolamento, siano caricate nella stazione della Città del Vaticano, il funzionario della Santa Sede,

dopo che il veicolo sarà stato tradotto nella stazione di Roma S. Pietro, avrà cura di presentare a quella gestione la relativa lettera di vettura, secondo i modelli e le norme in vigore sulle Ferrovie Italiane e rispondente in tutto alle prescrizioni delle convenzioni internazionali se trattasi di trasporto diretto all'estero. Dalla lettera di vettura risulterà quale stazione mittente quella di Roma S. Pietro e come « Provenienza della merce », la stazione della Città del Vaticano. Nel momento in cui la gestione suddetta, dopo aver provveduto agli accertamenti specificati nell'articolo seguente ed all'eventuale incasso delle tasse di porto in affrancato, rimetterà al funzionario della Santa Sede il duplicato della lettera di vettura, si intenderà concluso il contratto di trasporto e da quel momento avrà inizio la responsabilità del vettore ricevente.

I trasporti a carro completo, che debbano invece essere immessi per lo scarico nella stazione della Città del Vaticano, saranno di regola destinati, per cura dei mittenti, alla stazione di Roma S. Pietro per la stazione della Città del Vaticano.

Qualora, per trasporti a carro giunti ad uno degli altri scali di Roma, la Santa Sede intenda richiedere la immissione nella stazione della Città del Vaticano, ne disporrà lo svincolo, presso lo scalo di arrivo e nei termini prescritti, a mezzo di proprio funzionario, il quale ne richiederà la rispedizione a Roma S. Pietro per « Stazione della Città del Vaticano » secondo le norme ed i prezzi delle condizioni e tariffe in vigore sulle Ferrovie Italiane.

I suddetti trasporti, giunti alla stazione di Roma S. Pietro direttamente o rispediti, saranno svincolati, nei termini e secondo le norme in vigore per le Ferrovie Italiane, dal funzionario della Santa Sede, al quale si riconsegneranno le merci. In quel momento cesserà, a tutti gli effetti, la responsabilità del vettore consegnante, salvo le eventuali riserve e gli accertamenti da eseguirsi nella stazione della Città del Vaticano, ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 22.

Accettazione e riconsegna delle merci. Riserve ed accertamenti.

Le merci caricate nella stazione della Città del Vaticano saranno accettate dalla stazione di Roma S. Pietro verso presentazione della lettera di vettura, di cui al precedente articolo, e previo accertamento delle condizioni del carico, se trattasi di carro aperto, o, se trattasi di carro chiuso piombato, della regolarità ed incolumità dei piombi della Città del Vaticano, nonchè di quelli ferroviari apposti dall'agente che, a norma dell'art. 24, avrà assistito al carico delle merci stesse nella stazione della Città del Vaticano, come degli eventuali contrassegni doganali. Qualora sorgano contestazioni al riguardo o si abbia ragione di dubitare circa le regolari condizioni del carico dei carri chiusi o piombati, si procederà alle constatazioni in contraddittorio col funzionario della Santa Sede, redigendo, ove occorra, regolare processo verbale.

In caso di accertata anormalità, per l'inoltro della merce o la restituzione di essa alla stazione della Città del Vaticano con nuova tradotta, la stazione di Roma S. Pietro si atterrà alle istruzioni che il funzionario del R. Governo le impartirà, previ accordi col funzionario della Santa Sede.

Inoltre, prima di rimettere il duplicato della lettera di vettura, la stazione di Roma S. Pietro provvederà in ogni caso alla pesatura, alla quale non sia possibile procedere nella stazione della Città del Vaticano per mancanza di bilancia a ponte. La relativa manovra e quella eventualmente occorrente per l'eccertamento della sagoma limite saranno eseguite dalla locomotiva che avrà effettuato la tradotta.

Similmente, all'atto della immissione dei carri vuoti nella stazione della Città del Vaticano, la stazione di Roma S. Pietro, ove richiesta dal funzionario della Santa Sede, procederà alla verifica della tara dei carri stessi, prendendone nota e dandone comunicazione scritta al richiedente. Anche in questi casi alla manovra sarà provveduto con la locomotiva che dovrà effettuare la tradotta.

Per le merci contenute nei carri in destinazione della Città del Vaticano, fermo restando che, di regola, la responsabilità dell'Amministrazione Ferroviaria cessa nel momento in cui il funzionario della Santa Sede ne ha effettuato lo svincolo, nel caso che questi ritenga di dover fare riserve, il capo stazione di Roma S. Pietro farà eseguire sul posto i prescritti accertamenti, qualora sia possibile, senza scaricare le merci, nè scomporne la sistemazione; oppure aderirà alla richiesta, che il rappresentante della Santa Sede avrà facoltà di fare per la verifica nella stazione della Città del Vaticano, con l'assistenza di un capo gestione o di altro agente di Roma S. Pietro, in rappresentanza dell'Amministrazione delle Ferrovie.

In ogni caso, l'esito dell'accertamento, seguito alle espresse riserve, si farà constatare da processo verbale in contraddittorio. I processi verbali dovranno essere redatti secondo le forme prescritte dalle condizioni e tariffe seguendo le relative norme di applicazione in vigore sulle Ferrovie Italiane.

Art. 23.

Operazioni e formalità doganali.

I trasporti di merci e bagagli provenienti dall'estero e destinati agli scali di Roma, con indirizzo della Santa Sede od istituzioni dalla medesima dipendenti fuori della Città del Vaticano, trasporti che, a norma dell'articolo 20 del Trattato dell'11 febbraio 1929, sono ammessi al transito per il territorio italiano, con piena esenzione di diritti doganali, saranno inoltrati dai punti di confine e dai porti del Regno con bolletta di cauzione.

Nei casi in cui le bollette siano state emesse in nome ed a responsabilità dell'Amministrazione delle Ferrovie Italiane, le merci così vincolate saranno rimesse alla Regia Dogana in uno degli scali di Roma nel quale esista competente sezione doganale.

I legittimi rappresentanti degli Enti destinatari, ottenuto, dopo lo svincolo contabile presso la Ferrovia, il nulla osta per il rilascio delle merci, avranno cura di ritirarle dalla Regia Dogana, asportandole con le cautele in proposito convenute con le competenti Autorità di dogana e di finanza.

Per i trasporti vincolati a bolletta di cauzione emessa in nome ed a responsabilità dei mittenti, l'Amministrazione delle Ferrovie rinuncia fin da ora alla facoltà di introdurle nella dogana di destinazione, mentre le competenti Autorità della Santa Sede si impegnano di far provvedere direttamente allo scarico delle bollette di cui si tratta, tutelando in proposito la responsabilità e gli interessi degli speditori.

Per le merci eventualmente vincolate a dogana e che, secondo il precedente articolo 21, debbano essere immesse nella stazione della Città del Vaticano, sarà cura del funzionario del Regio Governo, nel disporre la relativa tradotta, di richiedere, per conto ed eventualmente a spese dell'Amministrazione del Vaticano, l'intervento nella stazione di Roma

S. Pietro di agenti doganali e della finanza, i quali, accertata l'integrità dei contrassegni doganali e dopo aver constatato che, a cura delle Ferrovie e sotto la propria sorveglianza, il veicolo piombato abbia varcato il cancello di cui all'articolo 1 della Convenzione, rilasceranno il certificato di scarico della bolletta di cauzione. Per l'accennato intervento degli agenti doganali e di finanza, le competenti Autorità della Santa Sede prenderanno accordi con le competenti Autorità italiane.

Le merci caricate nella stazione della Città del Vaticano per la diretta partenza da quella stazione nei modi sopra convenuti, siano esse dirette all'interno del Regno d'Italia od all'estero, saranno considerate, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione doganale 30 giugno 1930 tra la Città del Vaticano ed il Regno d'Italia, libere da qualsiasi vincolo doganale, fiscale, ecc.

Sarà pertanto cura delle competenti Autorità della Santa Sede di provvedere alle eventuali formalità che dovessero occorrere per la riesportazione dalla Città del Vaticano di merci estere, già importatevi in franchigia o per l'esportazione di merci italiane comunque soggette a limitazioni o divieti, e di consegnare all'Amministrazione delle Ferrovie, in uno con le lettere di vettura, gli eventuali documenti necessari per il trasporto in Italia o all'estero, restando esclusa, in ogni caso, la responsabilità dell'Amministrazione delle Ferrovie, sia per la mancata presentazione, come per qualsiasi irregolarità dei documenti stessi.

In caso di infrazioni e conseguenti contestazioni da parte delle competenti Autorità del Regno d'Italia (articolo 9 della citata Convenzione doganale) spetterà alle competenti Autorità della Santa Sede di eseguire gli eventuali accertamenti e di adottare ogni provvedimento.

Il funzionario della Santa Sede prenderà infine diretti accordi con le competenti Autorità doganali e di finanza del Regno d'Italia allo scopo di stabilire i modi e le forme con cui gli agenti della dogana e della finanza per le merci ed i bagagli trasportati con treni speciali provenienti dall'estero e diretti alla stazione della Città del Vaticano, dovranno procedere, eventualmente durante il percorso dall'ultima stazione di fermata del treno, all'accertamento della regolarità dei contrassegni doganali e constatare, scortando il convoglio, l'inoltro diretto delle merci oltre il cancello di cui all'art. 1 della Convenzione.

Art. 24.

Carico e scarico delle merci e dei bagagli nella stazione della Città del Vaticano. Carri gru.

Il carico e lo scarico delle merci a carro completo nella stazione della Città del Vaticano, come il carico e lo scarico delle merci e dei bagagli viaggianti coi treni speciali effettuati da e per la stazione suddetta, saranno di massima eseguiti a cura delle competenti Autorità della Santa Sede e a spese di quest'ultima, restandovi estranea a tutti gli effetti l'Amministrazione delle Ferrovie.

Quando peraltro quest'ultima Amministrazione, per eccezionali emergenze, fosse richiesta di fornire gli addetti alle operazioni di cui sopra, nei periodi in cui la stazione resterà abilitata, potrà, in aumento al personale necessario al servizio della stazione stessa, adibirvi qualche agente di manovalanza disponibile nella stazione di Roma S. Pietro.

Le spese relative alle prestazioni di detti agenti, i quali opereranno in ogni caso sotto la dirigenza e la responsabilità di chi le competenti Autorità della Santa Sede abbiano preposto al particolare servizio, saranno compensate come quelle del personale di stazione di pari grado e secondo le norme di cui al seguente articolo 25 *a*).

Per il carico delle merci nella stazione del Vaticano, i diretti incaricati dalle competenti Autorità della Santa Sede osserveranno tutte le relative prescrizioni tecniche in vigore sulle Ferrovie, in particolare, per i trasporti diretti all'estero, « le prescrizioni generali di carico », quali risultano dall'allegato II al Regolamento per il reciproco uso dei carri in servizio internazionale (R. I. V.), ed assicureranno, in ogni caso, il carico, in modo da evitare spostamenti od irregolare ripartizione del carico stesso sui carri.

Per il carico in carri aperti rispetteranno altresì le quote della sagoma limite normale, speciale ed internazionale, tenute presenti le linee che i trasporti dovranno percorrere.

Ad evitare che per constatazioni all'atto dell'accettazione delle merci nella stazione di Roma S. Pietro, possa rendersi necessaria la scomposizione del carico l'Amministrazione delle ferrovie disporrà che un agente amministrativo e di magazzino della gestione della stazione di Roma S. Pietro assista al carico delle merci nella stazione della Città del Vaticano. Detto agente nessuna ingerenza avrà nelle operazioni di carico e di stivatura; la sua assistenza non avrà scopo di eseguire ricognizioni della qualità delle merci, che saranno accettate sulla fede della dichiarazione risultante dalla lettera di vettura, nè di riconoscere la sufficienza o le regolari condizioni dell'imballaggio dei colli, circostanze che le competenti Autorità della Santa Sede, sotto la propria responsabilità, lasceranno al giudizio di chi prepongono alle operazioni di carico.

Appena terminato il carico, a reciproca garanzia delle due Alte parti, quando trattasi di carro chiuso o di carro aperto con copertone, tanto il funzionario della Santa Sede quanto l'agente ferroviario che ha assistito al carico avranno cura di fare applicare un eguale numero di piombi, secondo le norme in vigore per l'Amministrazione delle Ferrovie.

L'agente dell'Amministrazione delle Ferrovie, oltre alla registrazione da farsi nella stazione di Roma S. Pietro, come se la piombatura fosse stata eseguita in quella stazione, con particolare annotazione, circa la provenienza del carro, sul registro, che all'uopo sarà tenuto nella stazione del Vaticano, scriverà di volta in volta tutte le indicazioni relative alla sigla ed al numero del carro, al numero del copertone ed ai numeri di controllo dei piombi ferroviari applicati.

Affinchè possa essere eseguita la piombatura per conto della Città del Vaticano, le competenti Autorità della Santa Sede doteranno la stazione Pontificia degli occorrenti piombi e relative cordicelle, nonchè di una morsa a due punzoni, uno fisso, col quale si possa imprimere sul piombo il sigillo ufficiale della Città del Vaticano e l'altro mobile, che possa imprimere il giorno ed il mese.

Occorrendo, per le operazioni di carico o di scarico, l'impiego della gru, di cui la stazione del Vaticano non è fornita, il funzionario del R. Governo farà introdurre nella stazione medesima, con apposita tradotta, o, se è possibile, insieme col veicolo da caricare o scaricare, un carro-gru dell'Amministrazione delle Ferrovie.

Per l'eventuale trasporto del carro-gru da altra stazione, che non sia quella di Roma S. Pietro, si graveranno, come tasse relative al trasporto della merce, i diritti previsti dalle tariffe in vigore, e, per il tempo in cui esso resterà a disposizione, calcolato dal momento del suo arrivo nella stazione di Roma S. Pietro fino al suo ritorno nella stazione medesima, verrà corrisposto il compenso per nolo di cui al seguente articolo 25 *c*) 2.

V.

Liquidazione dei conti.

Art. 25.

Rimborso delle spese e corrispettivi.

In ordine alle spese inerenti all'esercizio, si conviene:

a) *Personale della stazione.*

Per le prestazioni rese dal funzionario del R. Governo, l'Amministrazione delle Ferrovie riceverà l'annuo compenso di lire 7600.

Per l'altro personale, di volta in volta destinato alla stazione, l'Amministrazione delle Ferrovie comunicherà alle competenti Autorità della Santa Sede, alla fine di ogni anno, la spesa media, ragguagliata ad ora lavorativa, sostenuta ad ogni titolo per gli agenti di ciascun grado e qualifica che potranno prestare servizio nella detta stazione.

Sulla base di tali aliquote, per tutto l'anno seguente sarà calcolato il compenso dovuto per le prestazioni rese dagli agenti suddetti, tenendo conto delle ore di presenza in ciascun periodo di servizio e col minimo di ore 4 per ogni agente e per ciascun periodo.

b) *Treni e tradotte.*

Per l'effettuazione dei treni speciali richiesti dalla Santa Sede nessun altro compenso sarà dovuto oltre quelli previsti nel precedente art. 20 o dal medesimo richiamati al comma primo per prestazioni eventuali.

Similmente per le tradotte e le manovre nessun altro compenso sarà dovuto oltre quelli previsti nell'art. 15, ed il rimborso delle spese di personale a norma del precedente punto *a*), per il periodo in cui la stazione resterà, allo scopo, abilitata al servizio.

Resta inteso che, provvedendosi, come stabilito al quarto comma del citato art. 15, alla scorta delle tradotte col personale di manovra dislocato per il servizio nella stazione, detto personale si riterrà presente in quella dall'ora in cui la stazione stessa verrà abilitata.

c) *Materiale rotabile:*

1° *Percorso a vuoto.*

Per il percorso a vuoto del materiale (art. 14), analogamente a quanto è stabilito per il rimborso delle spese relative alla circolazione dei treni, l'Amministrazione delle Ferrovie riceverà un compenso per asse-chilometro che sarà periodicamente stabilito di comune accordo e di volta in volta concordato tra le competenti Autorità della Santa Sede e l'Amministrazione delle Ferrovie Italiane.

Il computo sarà fatto sulle distanze risultanti dall'orario ufficiale delle Ferrovie per i percorsi effettivamente eseguiti fra la stazione di Roma S. Pietro o quell'altra cui il materiale è destinato e l'impianto di residenza o di attuale stazionamento.

2° *Nolo.*

Per ogni ora in cui il materiale fornito dall'Amministrazione delle Ferrorie resterà giacente e a disposizione, secondo è stabilito dal precedente art. 18, la Santa Sede corrisponderà le seguenti aliquote di compenso a titolo di nolo:

Per ogni carrozza-salone	L.	8,00
Per ogni carrozza-salone ordinaria a carrelli	»	4,00
Per ogni carrozza-salone ordinaria a 2 o 3 assi	»	2,50
Per ogni bagagliaio a carrelli	»	2,50
Per ogni bagagliaio a 2 o 3 assi	»	1,70
Per carro speciale: frigoriferi, serbatoi, equipaggi, scuderie	L.	0,70
Per carro chiuso	»	0,40
Per carro aperto	»	0,30
Per carro a carrelli P. O. Z.	»	0,80
Per carro-gru	»	1,60

Art. 26.

Contabilità trasporti.

Per quanto si è convenuto coi precedenti articoli circa l'effettuazione dei trasporti in genere di merci, come quelli a carro completo da caricarsi o da scaricarsi nella stazione della Città del Vaticano, nulla di particolare è da stabilire circa i conti relativi, restando inteso che, anche per i suddetti trasporti in provenienza o definitiva destinazione della Città del Vaticano, iniziandosi o rispettivamente cessando il contratto di trasporto nella stazione di Roma S. Pietro, presso quella gestione saranno riscosse e contabilizzate tutte le tasse a carico.

Circa i trasporti eseguiti con i treni speciali provenienti o destinati alla Città del Vaticano, si conviene:

La firma del funzionario della Santa Sede, o di chi per esso, sarà tempestivamente presentata alla stazione di Roma S. Pietro, o, per i viaggi di ritorno ad altra stazione della rete che sia origine del treno, una richiesta in duplice copia secondo speciale modello da concordarsi tra le competenti Autorità della Santa Sede e l'Amministrazione delle Ferrovie Italiane.

In detta richiesta saranno specificamente indicati: il giorno in cui si inizia il viaggio, le stazioni estreme e l'itinerario effettivo, il numero dei viaggiatori e distintamente il peso dei bagagli e delle merci trasportate, il numero dei veicoli in composizione al treno, distinti per categoria, ed il numero degli assi relativi.

La stazione che riceve tale richiesta rilascerà unico recapito di viaggio senza prezzo, allegandovi una copia della richiesta suddetta convalidata dal timbro della stazione.

Detto recapito, prima della partenza e dopo l'arrivo del treno nella stazione della Città del Vaticano, sarà, a cura del funzionario del R. Governo, annotato in apposito registro, nel quale egli stesso avrà trascritto, rilevandoli dai documenti di scorta, gli estremi riportati dalla richiesta e che saranno da lui convalidati, apponendovi la propria firma ed il timbro.

Ogni discrepanza tra gli estremi della richiesta e le proprie risultanze sarà dal funzionario suddetto segnalata al Servizio Commerciale e del Traffico, che in ogni caso provvederà per la tassazione secondo le basi concordate colle competenti Autorità della Santa Sede e disporrà per l'emissione di opportuno documento contabile da parte della stazione di Roma S. Pietro, alla quale sarà fatto il versamento del relativo ammontare per cura del funzionario della Santa Sede.

Art. 27.

Conti dell'esercizio.

Sarà cura del funzionario del R. Governo di compilare, anche se negativo, alla fine di ciascun mese, secondo le norme risultanti dal presente atto o le istruzioni di dettaglio per l'applicazione del medesimo che saranno impartite dagli uffici competenti delle Ferrovie Italiane, il conto in duplice copia dei compensi dovuti dalla Santa Sede per tutte le prestazioni rese nel mese ultimo decorso e che non si riferiscono all'eseguimento dei trasporti di cui al precedente articolo.

Entro la prima decade successiva al mese suddetto, il conto così compilato sarà trasmesso, sempre a cura dello stesso

funzionario per il tramite del funzionario della Santa Sede, al competente ufficio amministrativo della Santa Sede, il quale tratterrà per suo uso una delle copie e apporrà sull'altra regolare visto per l'accettazione, ovvero ritornerà il tutto al funzionario compilatore, con le osservazioni che ritenesse opportune.

Ottenuto il visto di benestare, il funzionario suddetto trasmetterà il conto stesso al superiore Ufficio del Movimento delle Ferrovie dello Stato, per la circoscrizione di Roma, che curerà l'emissione del relativo ordine di introito. Il detto ufficio farà pervenire al funzionario della Santa Sede l'avviso di emissione del suddetto ordine di introito senza indugio ed in modo che il versamento delle somme possa sempre essere fatto prima della fine del mese che segue quello cui le contabilità si riferiscono.

Nel conto medesimo saranno anche comprese le spese eventuali da rimborsarsi su fattura, le quali, rimesse in tempo al funzionario della Santa Sede, saranno da questi allegate alla copia da trattenersi dagli uffici Vaticani. Similmente nella contabilità del mese col quale si compie un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, saranno inclusi i compensi che con questo stesso regolamento si sono stabiliti in canoni annuali.

REGIO DECRETO 7 giugno 1934.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Campobasso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la ex provincia di Caserta approvato con R. decreto 9 dicembre 1909 e quello suppletivo approvato con R. decreto 9 marzo 1924, n. 18844;

Ritenuto che in virtù del R. decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali, parte del territorio dell'ex-provincia di Caserta è stato aggregata alla provincia di Campobasso;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Campobasso, compilato a cura dell'Ufficio del genio civile di Caserta;

Visti gli atti della istruttoria ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari durante la quale non furono presentate opposizioni;

Visto il voto 1° marzo 1934, n. 402, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il suindicato elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Campobasso, giusta l'unito esemplare, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1934 - Anno XII Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 358.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Campobasso.

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località

N. d'ord. (1)	DENOMINAZIONE DA VALLE VERSO MONTE (2)	Foce o sbocco (3)	Comuni toccati od attraversati (4)	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua (5)
	Sorgente Jelo o Gelo....	Fiume Lete	Pratella	Dallo sbocco nel fiume alla sorgente questa compresa

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:

DI CROLLALANZA

(9297)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1934.

Sostituzione del Comitato di liquidazione della Cassa rurale di S. Valentino in Beverare (Rovigo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto l'articolo unico n. 11 della legge 25 gennaio 1934, n. 186, che modifica l'art. 22 della legge sopra citata;

Veduta la lettera 18 luglio 1934, n. 12455, di S. E. il prefetto di Rovigo;

Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa rurale di S. Valentino in Beverare (Rovigo) in liquidazione si svolga con maggior speditezza;

Decreta:

In sostituzione dell'attuale Comitato di liquidazione della Cassa rurale di S. Valentino in Beverare (Rovigo) in liquidazione composto dai signori Aristodemo Bedon, Paolo Bianchini ed avv. Gastone Costa, è nominato liquidatore unico della Cassa medesima il sig. avv. Gastone Costa con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9293)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1934.

Nomina del commissario governativo per l'Associazione cooperativa montedorese di Montedoro (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni dell'Associazione cooperativa montedorese di Montedoro (Caltanissetta) ren-

dono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera del 7 giugno 1934, n. 11474, con la quale, S. E. il prefetto di Caltanissetta designa per la nomina a commissario governativo il sig. Paolo Piccillo fu Giuseppe;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione cooperativa montedorese di Montedoro (Caltanissetta) è sciolto e il sig. Paolo Piccillo fu Giuseppe è nominato commissario governativo con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(3294)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1934.
Conferma in carica del commissario governativo della Cassa agraria di prestiti di Francavilla a Mare (Chieti).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Veduta la lettera 31 luglio 1934, n. 21841, con la quale S. E. il prefetto di Chieti comunica di aver sciolto in via d'urgenza il Consiglio di amministrazione della Cassa agraria di prestiti di Francavilla a Mare e di aver nominato commissario straordinario della Cassa stessa il geom. Dante Paolini;

Decreta:

Il geom. Dante Paolini è confermato nell'ufficio di commissario governativo per la straordinaria amministrazione della Cassa agraria di prestiti di Francavilla a Mare (Chieti) con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9295)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1934.
Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radioaudizioni per la città di Genova.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;
Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge su menzionata;
Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1929, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Genova;
Visti i decreti Ministeriali 6 agosto 1930 e successivi, che confermano in carica la Commissione stessa fino al 20 agosto 1934;

Decreta:

Articolo unico.

È confermata in carica per un anno, a datare dal 20 agosto 1934, la Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni per la città di Genova siano eseguite in modo soddisfacente. Essa è così costituita:
Cav. ing. Pepe Francesco, vice ispettore telefonico, presidente;
Prof. Occhialini Augusto, della Regia università di Genova, membro;
Maestro Montani Pasquale, direttore del civico Conservatorio di musica « N. Paganini », membro;
Cav. Galloni Ermete, capo ufficio telefonico interurbano, segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

(9306)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-8553.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Guglielmina Krusich di Giovanni, nata a Praga il 21 marzo 1907 e residente a Praga, via Romagna, 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crosicchio »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Guglielmina Krusich è ridotto in « Crosicchio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4894)

N. 11419-955.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Krusich fu Ferdinando nato a Trieste addì 20 settembre 1871 e residente a Trieste, via Romagna, 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crosicchio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Krusich è ridotto in « Crosicchio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Irma Maria nata Pisarik fu Carlo, nata il 30 ottobre 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4893)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione della strada interpoderale Litta-Piva-Pianezzi, in provincia di Varese.

Con R. decreto 21 giugno 1934, n. 3547, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio successivo, registro n. 15, foglio n. 337, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione della strada interpoderale che va dal ponte del torrente Froda alla località Litta-Piva-Pianezzi, con sede in Castelveccana, provincia di Varese.

La costituzione del detto Consorzio, di cui fanno parte 179 ditte, con un comprensorio di ettari 155.77.01, è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in frazione Nasca del comune di Castelveccana, il 18 dicembre 1932.

(9304)

Scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio speciale per la bonifica di Rimigliano (Livorno) e nomina del commissario governativo.

Con decreto 17 agosto 1934-XII, n. 4484, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio speciale per la bonifica di Rimigliano, in provincia di Livorno, ed è stata affidata la gestione straordinaria dell'ente a un commissario governativo in persona dell'avv. Guido Benvenuti.

(9305)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 6 agosto 1934 è stato rilasciato l'exequatur al sig. Joao Gatti, vice console del Brasile a Napoli.

(9299)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 177.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 agosto 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.515
Inghilterra (Sterlina)	58.62
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	381.40
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.15
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.742
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.80
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.608
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.93
Olanda (Fiorino)	7.925
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.87
Svezia (Corona)	3.037
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	87.225
Id. 3,50 % (1902)	85.625
Id. 3 % lordo	65.45
Prestito Redimibile 3,50 %	88.025
Buoni novennali Scadenza 1934	100.55
Id. id. id. 1940	107.10
Id. id. id. 1941	107.475
Id. id. id. 1943	101.475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.75

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Cinquantaquattresimo elenco dei decreti ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 1° giugno 1934, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 100, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 luglio 1934, n. 149, lib. I, vol. 24, con il quale alla Prebenda Arcipretale di S. Pietro Montagnon è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua termo-minerale denominate « Mazzaria », site in territorio del comune di Montegrotto Terme (Padova). Estensione ett. 1.00.15.

Decreto Ministeriale 9 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 172, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 28 luglio 1934, n. 752, lib. I, vol. 24, con il quale ai condomini della miniera solfifera denominata « La Tana Cipolla », sita in territorio del comune di Grotte, provincia di Agrigento, rappresentati dal dott. Enrico Macaluso, domiciliato a Racalmuto, provincia di Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera medesima. Estensione ett. 1.02.

Decreto Ministeriale 11 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1934, reg. n. 4 Corporazioni, foglio 188, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Paganico » sita in territorio del comune di Campagnatico, provincia di Grosseto, non è confermata.

Decreto Ministeriale 13 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1934, registro n. 3 Corporazioni, foglio 187, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 28 luglio 1934, n. 746, lib. I, vol. 24, con il quale ai signori avv. Roberto Pecorella e Girolamo Agnello, rappresentati da quest'ultimo, domiciliato a Castelvetrano, provincia di Trapani, è concessa la facoltà di coltivare, per anni 20, il giacimento di manganese sito in località « Fontanelle », nel territorio del comune di Castelvetrano, provincia di Trapani. Estensione ett. 6.26.40.

Decreto Ministeriale 18 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 205, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 28 luglio 1934, n. 751, lib. I, vol. 24, con il quale ai condomini della miniera solfifera denominata « Tulumello », sita in territorio del comune di Grotte, provincia di Agrigento, rappresentati dal sig. Ernesto Vassallo, domiciliato in Grotte, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa. Estensione ett. 2.50.

Decreto Ministeriale 19 luglio 1934, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1934, registro n. 4 Corporazioni, foglio 210, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 28 luglio 1934, n. 745, lib. I, vol. 24, con il quale alla S. A. Latemar, con sede in Parma e domicilio eletto in Bolzano, è concessa la facoltà di coltivare i giacimenti minerali di ferro siti in località « Monte Latemar » in territorio dei comuni di Nova Levante, Nova Ponente e Predazzo, provincie di Bolzano e Trento. Estensione ett. 199.

(9298)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso ad un posto di preparatore (gruppo C - grado 10°) nel ruolo del personale del Laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto 11 gennaio 1934, n. 27;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;
Veduto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227;
Veduta la nota n. 581,8 in data 17 marzo 1934, dalla quale risulta l'autorizzazione, concessa da S. E. il Capo del Governo, a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso ad un posto di preparatore (gruppo C, grado 10°) nel ruolo del personale del Laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica, con l'annuo stipendio di L. 10.000 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste a termine della legge 27 giugno 1929, n. 1047, e lo stipendio e gli assegni predetti sono al lordo delle riduzioni prevedute nel R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e nel R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2.

Non sono ammessi al concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i ventuno anni di età. I limiti di età, stabiliti in anni trenta ed elevati a trentacinque per gli ex militari indicati all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed a trentanove per gli invalidi di guerra considerati nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore ai sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1925, n. 48, sono elevati di quattro anni, a norma del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Inoltre, per coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dai limiti suddetti per gli aspiranti che già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per quelli che, alla data di pubblicazione del presente decreto, prestino da almeno due mesi effettivo servizio di impiegato civile quale dipendente statale non di ruolo.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, con la indicazione del domicilio, corredata dai seguenti documenti:

1° estratto dai registri degli atti di nascita, rilasciato ai sensi del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

4° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

5° certificato medico comprovante di avere sana e robusta costituzione fisica ed essere esenti da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato. Per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale il certificato medico deve essere redatto in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. Da tale certificato deve risultare oltre che la natura ed il grado dell'invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

6° licenza di scuola media inferiore o titolo di studio corrispondente ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado;

7° certificato comprovante che l'aspirante ha fatto pratica, per almeno un anno, presso istituti o laboratori scientifici dipendenti dallo Stato o dalle Provincie, dai Comuni o da altri enti pubblici o privati;

8° certificato di abilitazione alla conduzione delle caldaie a vapore;

9° certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza dello stesso al Fascio di combattimento, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, o, se si tratta di italiano non regnicolo, certificato attestante l'iscrizione ai Fasci italiani all'estero;

10° stato di famiglia, legalizzato. Questo documento deve essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, per chi abbia prestato servizio militare, o certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio.

Tutti i documenti soprarichiesti, eccettuati quelli indicati ai numeri 6, se prodotto in originale, e 11, debbono essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

I certificati indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 9 e 10 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, debbono dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di domicilio, debitamente legalizzato.

Art. 4.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la descrizione precisa di essi.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami constano di una prova scritta, di due prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si danno in Roma, nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 6.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un funzionario di gruppo *A*, dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°, presidente,

b) di due funzionari medici di grado non inferiore al 7°, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della Sanità pubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, di gruppo *A*, o un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 8.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non possono in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione dei sette decimi dei punti nella prova orale.

Art. 9.

La Commissione compila la graduatoria di coloro che abbiano superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva, osservate, a parità di punti, le norme di legge relative alle precedenze.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

La nomina al posto messo a concorso è conferita con decreto Ministeriale al candidato risultato primo, secondo la graduatoria predetta.

Art. 11.

Il nominato deve sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale gli sarà corrisposto l'assegno mensile di L. 425, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite nella legge 27 giugno 1929, n. 1074, per il personale di ruolo, il tutto ridotto in conformità ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 12.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 26 luglio 1934 - Anno XII

p. *Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA DI CONCORSO

al posto di preparatore del Laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica.

PROVA SCRITTA:

Cenni sull'organizzazione sanitaria in generale e particolarmente nei riguardi della istituzione dei laboratori centrali di Sanità pubblica e dei laboratori provinciali d'igiene: loro funzionamento.

PROVE PRATICHE:

1. Impianti e materiali occorrenti al funzionamento di un laboratorio. Ambienti di preparazione dei terreni culturali, di sterilizzazione, stanze di lavoro per ricerche speciali.
2. Preparazione dei mezzi nutritivi, delle sostanze coloranti, assistenza tecnica alle varie operazioni di laboratorio ed alle autopsie di animali da esperimento; tenuta dei relativi registri e protocolli.

PROVA ORALE:

1. Le materie delle prove scritte e pratiche.
2. Nozioni elementari circa la diffusione e la profilassi delle principali malattie infettive e diffusive.
3. Funzionamento delle caldaie a vapore - apparecchi di elettricità - autoclavi - termostati.
4. Legislazione sulle caldaie a vapore.
5. Legislazione relativa allo stato giuridico ed all'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO DELLE DUE PROVE PRATICHE.

1ª *Prova.*

Dotazione di impianti e materiale per una stanza di lavoro del preparatore.

Istrumenti, loro funzionamento ed uso (microscopio, bilancie, microtomo, bagnimaria, stufe a secco; apparecchi a vapore fluente, autoclavi, stufe da inclusioni, coagulatori, inattivatori, termometri, manometri, termostati, termoregolatori, ghiacciaie, filtri e candele filtranti, pompe a vuoto, centrifughe, soffiera a vetro e fiamma a ventaglio. Apparecchi per la preparazione dei mezzi nutritivi, vetrerie, loro lavaggio, confezionamento e sterilizzazione. Istrumenti ed apparecchi ad uso generale per batteriologia (provette per culture, vetrini copri e portaoggetti, capsule Petri, ecc.).

Apparecchi per le esperienze sugli animali (tavoli per innesti, per necroscopia, siringhe, trapano, ecc.). Lavorazione del vetro per i più comuni usi di laboratorio. Materiali occorrenti per il prelevamento, condizionamento e trasporto dei campioni d'acqua.

2ª *Prova.*

Allestimento dei comuni mezzi nutritivi (brodo, acqua peptonata, gelatina, agar, latte, siero di sangue, uova, patate, ecc.).

Preparazione dei terreni nutritivi speciali per i principali germi aerobii ed anaerobii. Preparazione delle soluzioni di sostanze coloranti (soluzioni madri, soluzioni alcooliche, acquose, idroalcoliche e fenicate). Soluzioni per colorazioni speciali. Allestimento degli animali da esperimento per innesti, salassi, ecc. Distruzione degli animali da esperimento e dei materiali infetti. Preparazione delle più comuni soluzioni disinfettanti. Norme ed avvertenze per la tenuta degli animali da esperimento in osservazione. Protocolli degli animali da esperimento. Norme generali per il condizionamento ed il trasporto di materiali patologici. Materiali occorrenti per il prelevamento, il condizionamento e trasporto di campioni d'acqua. Allestimento dei liquidi di conservazione dei pezzi patologici e dei liquidi fissativi per i preparati istologici. Preparazione del materiale occorrente per un salasso dall'uomo e dagli animali. Allestimento dei materiali occorrenti per le indagini sierodiagnostiche. Materiali per il controllo del vaccino jenneriano sugli animali (vitella, coniglio).

Roma, addì 26 luglio 1934 - Anno XII

p. *Ministro*: BUFFARINI.

(9312)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.